

Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Venezia

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 75 DI DATA 29 APRILE 2019

OGGETTO: Conferimento incarico dirigenziale della direzione delle Risorse idriche

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare la parte terza del medesimo, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”.

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'articolo 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

VISTO l'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che:

- al comma 1 istituisce, in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della sezione I “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*” ed uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che “*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali*”;
- al comma 4 prevede che “*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio*”.

Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Venezia

VISTO l'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare il comma 1 lettera a) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico delle Alpi Orientali comprende i seguenti bacini idrografici: 1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.

VISTO l'articolo 51, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, secondo cui *“il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006”*.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017, con cui è stata disciplinata l'attribuzione e il trasferimento del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, alle Autorità di bacino distrettuali.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2017 con il quale è stato nominato il Segretario Generale dell'Autorità di bacino che, tra l'altro, provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'ente ai sensi dell'articolo 63, comma 8, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

VISTO lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 52 del 26 febbraio 2018 e, in particolare, l'articolo 6, comma 4, in cui vengono declinati i compiti di direzione, coordinamento e di controllo del Segretario Generale.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”* e, in particolare, l'articolo 2 che:

- al comma 1 determina la dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali;

Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Venezia

- al comma 2 stabilisce che il personale in servizio a tempo indeterminato delle sopresse Autorità di bacino del fiume Adige e dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, è trasferito nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
- al comma 3 stabilisce che il Ministero dell'Ambiente individua, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le modalità e i criteri per l'esercizio del diritto di opzione per il trasferimento nei ruoli delle Autorità di bacino distrettuali del personale appartenente ai ruoli regionali o di altre amministrazioni locali, il cui territorio di competenza ricada nei singoli distretti idrografici;
- al comma 5 prevede che l'inquadramento del personale nei ruoli della nuova Autorità di bacino avviene con atti del Segretario Generale nel limite della dotazione organica determinata;
- al comma 6 dispone che il personale trasferito mantiene l'inquadramento previdenziale e il proprio stato giuridico ed economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, ed è inquadrato nei ruoli della nuova Autorità di bacino sulla base dei criteri di equiparazione fissati con il d.p.c.m. 26 giugno 2015 e che, nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale delle nuove Autorità di bacino, è attribuito, per la differenza, un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;
- al comma 7 dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali subentra nella titolarità dei contratti relativi ai rapporti di lavoro, diversi da quelli di cui ai commi precedenti, in corso con le sopresse Autorità di bacino.

CONSIDERATO che al personale dirigenziale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, nelle more della stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto delle Funzioni Centrali – Area dirigenziale (comparto di riferimento secondo quanto disposto dall'articolo 7 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale sottoscritto in data 13 luglio 2016), continuano ad applicarsi i vigenti Contratti Nazionali di Lavoro – Area VI della dirigenza enti pubblici non economici ed agenzie fiscali.

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 55 di data 28 giugno 2018 “*Inquadramento delle unità di personale dell'Autorità di bacino del fiume Adige e dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018*” che rimanda a successivi atti del Segretario Generale il nuovo assetto organizzativo dell'ente, l'individuazione dell'articolazione interna cui assegnare il personale inquadrato nei ruoli e la definizione delle funzioni da attribuire al personale dirigenziale.

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 48 di data 29 marzo 2019 “*Assetto organizzativo dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali*”.

CONSIDERATO che, in attuazione del processo di riforma sin qui riferito, è stata approvata un'articolazione organizzativa in grado di rispondere, mediante la progressiva copertura della pianta organica, alle nuove esigenze operative dell'ente derivanti dal mutato contesto di competenze tecniche.

Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Venezia

CONSIDERATO che, in base all'organizzazione definita e alle nuove esigenze operative dell'ente, l'area tecnica, nella prevista direzione Risorse Idriche, è divenuta titolare di ulteriori funzioni di coordinamento in relazione ai diversificati aspetti interessanti la pianificazione di bacino tra cui quella relativa alla laguna di Venezia e Marano-Grado, l'organizzazione e la gestione dell'Osservatorio permanente degli utilizzi idrici nonché della gestione dei procedimenti autorizzativi relativi alle derivazioni ricadenti negli ex bacini nazionali, regionali, interregionali e nuove porzioni di bacini internazionali, estendendosi su un territorio di oltre 34.000,00 kmq.

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 19 comma 6.

RITENUTO, pertanto di conferire l'incarico di dirigente della Direzione delle Risorse idriche all'ing. Andrea Braidot per la durata di anni cinque decorrenti dal 6 maggio 2019.

VISTA la dichiarazione di insussistenza della cause di inconferibilità e di incompatibilità, resa dall'ing. Andrea Braidot, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 2013.

Tutto ciò premesso

DECRETA

- di conferire all'ing. Andrea Braidot, nato ad Udine il 30 novembre 1964, per le motivazioni esposte nelle premesse, l'incarico dirigenziale, della durata di anni cinque decorrenti dal 6 maggio 2019, quale dirigente della direzione delle Risorse idriche dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, così come individuata per effetto del decreto del Segretario Generale n. 48 di data 29 marzo 2019, con collocazione nella fascia retributiva di Direzione;
- di stabilire che:
 - i compiti e le mansioni legate all'incarico includono le nuove funzioni attribuite alla direzione delle risorse idriche per effetto del decreto del Segretario Generale n. 48 di data 29 marzo 2019, nonché quelle che potranno essere previste da norme di legge, di regolamento e da successive disposizioni attuative del Segretario Generale;
 - il dirigente persegue gli obiettivi di trasparenza di cui all'art. 14, comma 1^{quater}, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 connessi con le funzioni della Direzione Risorse idriche;
 - il dirigente, nello svolgimento della propria attività, persegue gli obiettivi annuali assegnati in applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione adottato dall'Amministrazione e inseriti nel Piano Performance dell'ente e negli altri atti programmatori.
- di dare atto che il trattamento economico da assegnare al titolare dell'incarico di funzione dirigenziale, sarà definito con contratto di lavoro individuale da stipularsi tra il medesimo e il Segretario generale nel rispetto dei principi definiti dal D.Lgs. n. 165/2001 e dalle clausole contenute nei vigenti contratti nazionali di lavoro dell'Area VI della dirigenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Francesco Baruffi